

Consiglio Nazionale del Notariato

ANTIRICICLAGGIO MATERIALI

a) Glossario

- a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
- b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
- c) Autorità di vigilanza di settore : la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
- e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
 2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
- f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
- g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il

regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;

- h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
- i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- l) congelamento di risorse economiche il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
 - 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
 - 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
 - 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri

impegni finanziari;

- 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
 - 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
 - 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
 - t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
 - u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
 - v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
 - z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
 - aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;
 - bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;
 - cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.

- dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
 - 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
 - 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
- ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
 - 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o

- provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
 - 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 - 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;
- ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
- gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
- hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
- ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;
- mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
- nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;
- oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come

destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

b) Indicatori di anomalia (Decreto 16 aprile 2010 del Ministro della Giustizia)

operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

- a. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- b. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- c. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

- a. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
- b. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
- c. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- d. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
- e. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
- f. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
- g. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi

palesamente sproporzionati a quelli di mercato.

modalità di pagamento dell'operazione

- a. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- b. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
- c. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.
- d. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- e. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
- f. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

- a. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
- b. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
- c. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- d. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
- e. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
- f. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- g. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero

dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

- h. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- i. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
- j. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.
- k. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- l. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
- m. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- n. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
- o. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

Il cliente

- a. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
- b. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- c. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
- d. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
- e. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
- f. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

- g. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
- h. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
- i. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
- j. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.
- k. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
 - conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
 - utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
 - trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; -ricezione e/o trasferimento di fondi.

c) Schemi di comportamento UIF

Gli schemi rappresentativi sono reperibili sulla RUN, nell'area "Antiriciclaggio / Indicatori di anomalia e Schemi UIF", e sono i seguenti:

- 24 settembre 2009: Imprese in crisi e usura
- 13 ottobre 2009: Conti dedicati
- 5 febbraio 2010: Frodi informatiche
- 15 febbraio 2010: Frode all'IVA intracomunitaria
- 8 luglio 2010: Abuso di finanziamenti pubblici
- 17 gennaio 2011: Frodi nell'attività di leasing
- 9 agosto 2011: Operatività riconducibili all'usura

- 16 marzo 2012: Frodi nell'attività di factoring
- 23 aprile 2012: Frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni
- 11 aprile 2013: Giochi e scommesse
- 2 dicembre 2013: Trust
- 18 febbraio 2014: Operatività con carte di pagamento
- 3 febbraio 2015: Valute virtuali
- 28 maggio 2019: Valute virtuali

d) Black e White List (agg. 11.05.2020)

Una precisazione appare opportuna per quanto attiene alla problematica delle aree geografiche: il precedente testo del D.Lvo (art. 25, comma 2) prevedeva l'emanazione di un decreto del MEF che individuasse la c.d. White List, vale a dire una lista di Paesi extracomunitari il cui regime in materia di normativa antiriciclaggio poteva ritenersi equivalente.

Nel testo attuale del D.Lvo, gli indici di basso e alto rischio riferibili alle aree geografiche sono rappresentati rispettivamente negli artt. 23 e 24; fermo restando che viene definita area geografica di basso rischio l'UE, non è più prevista una espressa individuazione con decreto ministeriale dei Paesi a basso rischio.

Entrambi gli articoli fanno, in maniera simmetrica, riferimento all'essere, o meno, dotato, il Paese, di un "efficace sistema di prevenzione del riciclaggio", ovvero dall'essere, o meno, il Paese, valutato da "fonti autorevoli ed indipendenti a basso rischio di corruzione" ovvero abbiano, o meno, dato, sulla base di fonti attendibili ed indipendenti, "effettiva applicazione alle raccomandazioni del GAFI in materia"; l'art. 24 infine indica come Paesi ad altro rischio anche quelli soggetti a sanzioni o embargo o che finanziano o sostengono organizzazioni terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Dal punto di vista del soggetto obbligato appare evidente la difficoltà di dare attuazione al dettato normativo in assenza di indicazioni più precise da parte dei soggetti (italiani, comunitari?) preposti all'individuazione dei Paesi a basso o alto rischio.

Per il momento si può suggerire di continuare a fare affidamento sulla precedente lista (White List) benché non venga più aggiornata, dei Paesi che hanno obblighi equivalenti, e di consultare le Black List disponibili, anche con un occhio alle c.d. Black List fiscali.

BLACK E WHITE LIST ANTIRICICLAGGIO

1. **BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO** (in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, collegate al terrorismo internazionale (e nazionale) ai fini del congelamento dei capitali, delle attività economiche e delle risorse finanziarie da applicare a persone o entità, allegato al Regolamento CE del 27 dicembre 2001, n. 2580 ed al Regolamento CE del 27 maggio 2002, n. 881, modificato dal Regolamento CE del 27 marzo 2003, n. 561) compilate dal Security Council Committee dell'ONU, in forza delle risoluzioni 1267 e 1373, e la lista "OFAC", e dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

A) Lista dei Paesi non cooperativi GAFI

A seguito degli incontri del 27 ottobre 2004 sono considerati non cooperativi:

- 1. Cook Islands; 2. Indonesia; 3. Myanmar; 4. Nauru; 5. Nigeria; 6. Philippines

B) Lista dei Paesi sotto osservazione da parte del GAFI (FATF), secondo il rapporto del 16 febbraio 2012:

- 1. Iran; 2. Repubblica Democratica di Corea (prima griglia);
- 2. Cuba; 3. Bolivia; 4. Etiopia; 5. Ghana; 6. Indonesia; 7. Kenya; 8. Myanmar/Birmania; 9. Nigeria; 10. Pakistan; 11. Turkmenistan; 12. São Tomé and Príncipe; 13. Sri Lanka; 14. Siria; 15. Tanzania; 16. Thailandia; 17. Turchia.

C) Paesi sottoposti a sanzioni finanziarie da organismi internazionali (CE - ONU):

- 1. Bielorussia; 2. Comore; 3. Congo (Repubblica Democratica); 4. Corea del Nord; 5. Costa d'Avorio; 6. Eritrea; 7. ex Repubblica Federale di Jugoslavia; 8. Iran; 9. Iraq; 10. Liberia; 11. Myanmar/Birmania; 12. Repubblica di Guinea; 13. Repubblica di Moldova; 14. Siria; 15. Somalia; 16. Sudan; 17. Uzbekistan; 18. Zimbabwe.

Non sono più in vigore le misure contro la Libia, l'Isola di Anjouan nell'Unione delle Comore e l'Uzbekistan.

2. BLACK LIST ANTIRICICLAGGIO

REGOLAMENTO DELEGATO UE 2016/1675 DELLA COMMISSIONE DEL 14 LUGLIO 2016 integrato con REGOLAMENTO DELEGATO UE 2018/105 DELLA COMMISSIONE DEL 27 OTTOBRE 2017 e con REGOLAMENTO DELEGATO UE DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2017

Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Paesi terzi ad alto rischio

- Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione:
1 Afghanistan; 2 Bosnia-Erzegovina; 3 Guyana; 4 Iraq; 5 Repubblica democratica popolare del Laos; 6 Siria; 7 Uganda; 8 Vanuatu; 9 Yemen; 10 Etiopia; 11 Sri Lanka; 12 Trinidad e Tobago; 13 Tunisia.
- Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI:
1 Iran.
- Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI:
1 Repubblica popolare democratica di Corea.

3. PRECEDENTI WHITE LIST ANTIRICICLAGGIO D.M. 10 aprile 2015 (GU 108 del 12.5.2015)

Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea, 8. Messico; 9. Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11. Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera. 13. San Marino.

Ai medesimi fini, nell'elenco suindicato sono inseriti, altresì, i seguenti territori:

1. Mayotte; 2. Nuova Caledonia; 3. Polinesia francese; 4. Saint-Pierre e Miquelon; 5. Wallis e Futuna; 6. Aruba; 7. Curacao; 8. Sant Maarten; 9. Bonaire; 10. Sint Eustatius; 11. Saba.

BLACK LIST FISCALI

1. LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE AI FINI FISCALI (Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali in GU europea del 27.02.20)

1. Samoa americane; 2. Isole Cayman; 3. Figi; 4. Guam; 5. Oman; 6. Palau; 7. Panama; 8. Samoa; 9. Seychelles; 10. Trinidad e Tobago; 11. Isole Vergini degli Stati Uniti; 12. Vanuatu.

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale:

1. Trasparenza

1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali.

Alla seguente giurisdizione, che dovrebbe compiere progressi tangibili nell'efficace attuazione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri dell'UE, è stato concesso fino al 31 dicembre 2020 per agire in tal senso:

- 1. Turchia.

1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

- 1. Anguilla; 2. Turchia.

Il seguente paese in via di sviluppo senza un centro finanziario, che si è impegnato a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2019, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

- 1. Botswana.

1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE.

Ai seguenti paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario, che hanno conseguito progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni, sono stati concessi i seguenti

termini: il 31 agosto 2020 per firmare la convenzione multilaterale e il 30 agosto 2021 per ratificarla:

- 1. Bosnia-Erzegovina; 2. Botswana; 3. Eswatini; 4. Giordania; 5. Maldive; 6. Mongolia; 7. Namibia; 8. Thailandia.

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi.

La seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera entro la fine del 2019, ha adottato modifiche sufficienti in linea con i suoi impegni e si è impegnata ad affrontare una problematica rimanente entro il 31 agosto 2020:

- 1. Santa Lucia.

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali dannosi entro la fine del 2019 ma non hanno potuto farlo a causa di ritardi nella procedura in sede di forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2020:

- 1. Australia; 2. Marocco.

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2019 e nello stesso anno ha dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa il 31 agosto 2020:

- 1. Namibia.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire i regimi fiscali dannosi entro la fine del 2020:

- 1. Giordania.

2. D.M. 4 settembre 1996 WHITE LIST

Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito:

1. Algeria; 2. Argentina; 3. (Eliminato); 4. Australia; 5. Austria; 6. (Eliminato); 7. Belgio; 8. Bielorussia; 9. Brasile; 10. Bulgaria; 11. Canada; 12. Cina; 13. Corea del Sud; 14. Costa d'Avorio; 15. Croazia; 16. Danimarca; 17. Ecuador; 18. Egitto; 19. Emirati Arabi Uniti; 20. Federazione Russa; 21. Filippine; 22. Finlandia; 23. Francia; 24. (Eliminato); 25. Germania; 26. Giappone; 27. Grecia; 28. India; 29. Indonesia; 30. Irlanda; 31. Israele; 32. Jugoslavia; 33. Kazakistan; 34. (Eliminato); 35. Kuwait; 36. Lituania; 37. Lussemburgo; 38. Macedonia; 39. Malta; 40. Marocco; 41. Mauritius; 42. Messico; 43. Norvegia; 44. Nuova Zelanda; 45. Paesi Bassi; 46. Pakistan; 47. Polonia; 48. Portogallo; 49. Regno Unito; 50. Repubblica Ceca; 51. Repubblica Slovacca; 52. Romania; 53. Singapore; 54. Slovenia; 55. Spagna; 56. Sri Lanka; 57. Stati Uniti; 58. Sud Africa; 59. Svezia; 60. (Eliminato); 61. Tanzania; 62. Thailandia; 63. Trinidad e Tobago; 64. Tunisia; 65. Turchia; 66. (Eliminato); 67. Ucraina; 68. Ungheria; 69. (Eliminato); 70. Venezuela; 71. Vietnam; 72. Zambia.

3. D.M. 4.5.99 BLACK LIST ---> obbligo comunicazione IVA

Emanata ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR; individua i Paesi nei confronti dei quali si applica l'inversione della prova in caso di trasferimento della residenza da parte dei cittadini italiani; salvo prova contraria, si considerano, infatti, residenti in Italia i cittadini italiani che si sono cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e che sono emigrati in tali Stati:

1. Alderney; 2. Andorra; 3. Anguilla; 4. Antigua e Barbuda; 5. Antille Olandesi; 6. Aruba; 7. Bahama; 8. Bahrein; 9. Barbados; 10. Belize; 11. Bermuda; 12. Brunei; 13. Cipro; 14. Costa Rica; 15. Dominica; 16. Emirati Arabi Uniti; 17. Ecuador; 18. Filippine; 19. Gibilterra; 20. Gibuti; 21. Grenada; 22. Guernsey; 23. Hong Kong; 24. Isola di Man; 25. Isole Cayman; 26. Isole Cook; 27. Isole Marshall; 28. Isole Vergini Britanniche; 29. Jersey; 30. Libano; 31. Liberia; 32. Liechtenstein; 33. Macao; 34. Malaysia; 35. Maldive; 36. Malta; 37. Maurizio; 38. Monserrat; 39. Nauru; 40. Niue; 41. Oman; 42. Panama; 43. Polinesia Francese; 44. Monaco; 45. San Marino; 46. Sark; 47. Seicelle; 48. Singapore; 49. Saint Kitts e Nevis; 50. Saint Lucia; 51. Saint Vincent e Grenadine; 52. Svizzera; 53. Taiwan; 54. Tonga; 55. Turks e Caicos; 56. Tuvalu; 57. Uruguay; 58. Vanuatu; 59. Samoa.

4. D.M. 21 novembre 2001 BLACK LIST ---> obbligo comunicazione IVA

Emanata ai fini dell'applicazione del regime CFC (controlled foreign companies) per le imprese estere controllate e collegate (artt. 167 e 168 del TUIR) Nota: con decreto 30.03.2015 Filippine, Malesia e Singapore sono stati rimossi:

1. Alderney (Isole del Canale); 2. Andorra; 3. Anguilla; 4. Antille Olandesi; 5. Aruba; 6. Bahamas; 7. Barbados; 8. Barbuda; 9. Belize; 10. Bermuda; 11. Brunei; 12. Cipro; 13. Gibilterra; 14. Gibuti (ex Afar e Issas); 15. Grenada; 16. Guatemala; 17. Guernsey (Isole del Canale); 18. Herm (Isole del Canale); 19. Hong Kong; 20. Isola di Man; 21. Isole Cayman; 22. Isole Cook; 23. Isole Marshall; 24. Isole Turks e Caicos; 25. Isole Vergini britanniche; 26. Isole Vergini statunitensi; 27. Jersey (Isole del Canale); 28. Kiribati (ex Isole Gilbert); 29. Libano; 30. Liberia; 31. Liechtenstein; 32. Macao; 33. Maldive; 34. Montserrat; 35. Nauru; 36. Niue; 37. Nuova Caledonia; 38. Oman; 39. Polinesia francese; 40. Saint Kitts e Nevis; 41. Salomone; 42. Samoa; 43. Saint Lucia; 44. Saint Vincent e Grenadine; 45. Sant'Elena; 46. Sark (Isole del Canale); 47. Seychelles; 48. Tonga; 49. Tuvalu (ex Isole Ellice); 50. Vanuatu.

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui al precedente elenco:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

5. DM 23 gennaio 2002 BLACK LIST

Individua i c.d. Paradisi Fiscali --> Paesi nei confronti dei quali si applica il regime di indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese (art. 110 commi 10, 11 e 12 del TUIR), come corretto con decreto 27 aprile 2015:

Art. 1 - Paradisi fiscali "assoluti"

1. Kong, Isole Cook; 2. Isole Marshall; 3. Isole Vergini statunitensi; 4. Kiribati (ex Isole Gilbert); 5. Libano; 6. Liberia; 7. Liechtenstein; 8. Macao; 9. Maldive; 10. Nauru; 11. Niue; 12. Nuova Caledonia; 13. Oman; 14. Polinesia francese; 15. Saint Kitts e Nevis; 16. Salomone; 17. Samoa; 18. Saint Lucia; 19. Saint Vincent e Grenadine; 20. Sant'Elena; 21. Sark (Isole del Canale); 22. Seychelles; 23. Tonga; 24. Tuvalu (ex Isole Ellice); 25. Vanuatu.

Art. 2 - Paradisi fiscali "con esclusioni"

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle International business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Dominica, con riferimento alle International companies esercenti l'attività all'estero;
- 4) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 5) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 6) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 7) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
- 8) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 9) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
- 10) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

* *Atteso il costante aggiornamento delle liste da parte del GAFI e dell'UE, si consiglia di consultare i relativi link posti nel box laterale della pagina "Antiriciclaggio / Black List / Elenco dei Paesi Black List" della RUN.*